

Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.

Art.49. Tipologie di operatori e requisiti professionali

- 1) Il funzionamento dei Servizi Educativi per la prima Infanzia è assicurato da apposito personale educativo con competenze psicopedagogiche e dal personale addetto ai servizi generali, in rapporto alle specificità dei singoli contesti organizzativi.
- 2) Gli educatori hanno specifiche competenze psico-pedagogiche, relative all'educazione ed alla cura dei bambini, nonché atte a facilitare il rapporto con le famiglie ed a promuovere la loro partecipazione alla vita del servizio. Essi svolgono altresì funzioni connesse all'organizzazione ed al funzionamento del servizio.
- 3) Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di assistenza e vigilanza dei bambini, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, collaborando con il personale educativo al buon funzionamento del servizio.
- 4) Alla realizzazione del progetto educativo complessivo dei servizi concorre anche la figura del coordinatore pedagogico. Il coordinatore pedagogico, in particolare, assicura il coordinamento ed il sostegno tecnico al lavoro degli operatori, promuovendo l'elaborazione e la verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi, nonché il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini ed alle famiglie.